

ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale ed innovazione tecnologica

Programmazione unitaria 2014-2020 Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese"

Programma di intervento 3 "Competitività delle imprese"

POR FESR 2014- 2020 Azione 3.4.1

PROMOZIONE NEI MERCATI ESTERI DELLE MPMI IN FORMA SINGOLA

III AVVISO

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

(ai sensi della D.G.R. n. 48/27 del 6 settembre 2016)

Tipologia di intervento	T1
(D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	









ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale ed innovazione tecnologica

Scheda intervento

Oggetto e finalità	Aumento della competitività attraverso aiuti per piani di internazionalizzazione presentati da imprese operanti in Sardegna		
Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	T1		
Soggetti beneficiari	Micro Piccole e Medie imprese in forma singola		
Settori ammissibili	 B (Altre attività di estrazione di cave e miniere) limitatamente alla sottocategoria: 08 (Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere) C (Attività manifatturiere) J (Servizi di informazione e comunicazione) limitatamente alle sottocategorie: 62 (Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse) 63 (Attività di servizi di informazione e altri servizi informatici) Attività degli incubatori certificati, a prescindere dal codice ATECO prescelto limitatamente alle attività di promozione all'estero e ricerca investitori in favore delle imprese incubate e alle attività di attrazione di nuove imprese da incubare in Sardegna. 		
Priorità	Filiere individuate nel Programma regionale triennale per l'internazionalizzazione delle imprese		
Esclusioni	Settori esclusi dalla fonte di finanziamento utilizzata		
Limitazioni	Regime di aiuto utilizzato		
Principali tipologie di spese ammissibili	Servizi di consulenza Partecipazione a fiere, eventi e road show Organizzazione e realizzazione di educational tour		
Regolamenti comunitari per l'attuazione	Reg. UE n. 651/2014 Reg. UE n. 1407/2013 <i>"de minimis"</i>		
Ammontare delle spese ammissibili	Min. € 15.000 – Max € 150.000		
Forma aiuto	Contributo a fondo perduto calcolato sulle spese ammissibili		
Intensità aiuto	Reg. n. 651/2014 intensità fino al 50% Reg. n. 1407/2013 intensità fino al 75%		
Selezione dei progetti	Procedura valutativa		
Procedura istruttoria	Sportello o graduatoria		
Durata	Fino al 31 dicembre 2023		
Fonti di copertura della spesa	Programmi finanziati o co-finanziati con fondi europei, nazionali e regionali		
Dotazione finanziaria	Euro 500.000		









ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale ed innovazione tecnologica

ART. 1 - Finalità e Oggetto

- 1. Le presenti Disposizioni sono adottate in attuazione delle direttive approvate con le D.G.R. n. 48/27 del 6 settembre 2016, n. 18/13 del 11 aprile 2017, n. 49/52 del 27 ottobre 2017 e n. 27/20 del 29 maggio 2018 e sono finalizzate a favorire l'aumento della competitività delle Micro, Piccole e Medie imprese, attraverso la promozione del sistema regionale nei mercati esteri.
- 2. L'intervento concorre al perseguimento degli obiettivi dell'Azione 3.4.1 del POR FESR Sardegna 2014-2020 e della Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese", del Programma di intervento 3 "Competitività delle imprese" della Programmazione unitaria 2014-2020.
- 3. Oggetto dell'intervento sono le azioni di supporto all'internazionalizzazione delle imprese che incrementano la propensione all'export promuovendo l'ingresso e il consolidamento sui mercati internazionali delle produzioni di eccellenza regionale all'estero, articolate all'interno di Piani di internazionalizzazione.

ART. 2 - Riferimenti Normativi

1. Le presenti Disposizioni sono attuate sulla base dei riferimenti normativi richiamati dall'articolo 2 delle Direttive di attuazione di cui alla D.G.R. n. 48/27 del 6 settembre 2016.

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/41255/0/def/ref/DBR6145/

ART. 3 - Attuazione degli interventi e risorse finanziarie

- All'attuazione delle presenti Disposizioni provvede l'Assessorato dell'Industria, Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale ed innovazione tecnologica, previa comunicazione del regime nelle forme previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia e pubblicazione di uno o più avvisi.
- 2. Per la realizzazione degli interventi di cui alle presenti Disposizioni, la D.G.R. n. 49/52 del 27 ottobre 2017, Strategia per l'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale. Programma regionale triennale per l'internazionalizzazione 2017- 2020 ha previsto una dotazione programmatica pari a 500.000 euro a valere sul POR FESR Sardegna 2014 2020 Azione 3.4.1. L'Assessorato dell'Industria si riserva di incrementare ulteriormente lo stanziamento qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse.
- 3 Le imprese beneficiarie hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Sul sito internet è comunicato il superamento della dotazione del bando sulla base delle domande presentate. Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria iniziale del Bando, sarà comunque consentito ai soggetti interessati la presentazione di ulteriori domande. Solo il 20% delle domande presentate oltre detto limite saranno immediatamente avviate ad istruttoria ma queste ultime potranno









ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale ed innovazione tecnologica

essere finanziate solo qualora si rendessero disponibili le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria iniziale del Bando.

- 4. Le domande presentate oltre il limite del 120% della dotazione del Bando saranno istruite e finanziate solo in presenza di economie o integrazioni della dotazione iniziale.
- 5. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultima domanda valutata positivamente dovesse essere coperto solo in parte dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando comunque l'intero piano. È fatta salva la facoltà per l'impresa beneficiaria di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte

ART. 4 - Soggetti Beneficiari e condizioni di ammissibilità formale

- 1. Possono beneficiare degli aiuti le Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI) così come definite dall'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che presentano un piano di internazionalizzazione nei macrosettori individuati dal "Programma regionale triennale per l'internazionalizzazione".
- 2. Sono ammissibili esclusivamente le imprese operanti nei seguenti settori di attività economica di cui alla classificazione ATECO 2007:
 - B (Altre attività di estrazione di cave e miniere) limitatamente alla sottocategoria:
 - o 08 (Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere)
 - C (Attività manifatturiere)¹
 - J (Servizi di informazione e comunicazione) limitatamente alle sottocategorie:
 - o 62 (Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse)
 - 63 (Attività di servizi di informazione e altri servizi informatici)
 - Attività degli incubatori certificati, a prescindere dal codice ATECO prescelto limitatamente alle attività di promozione all'estero e ricerca investitori in favore delle imprese incubate e alle attività di attrazione di nuove imprese da incubare in Sardegna.

3. Le imprese devono:

- avere sede operativa attiva²in Sardegna;
- essere iscritte al Registro Imprese della C.C.I.A.A. territorialmente competente;
- non essere sottoposte a procedure di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali, o nei cui confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
- essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

²Per sede operativa attiva si intende l'unità locale nella quale si svolge stabilmente l'attività di produzione legata al prodotto o servizio a cui si riferiscono gli interventi per i quali è richiesto il finanziamento. Qualora all'atto della presentazione della domanda il richiedente non abbia un'unità operativa sul territorio regionale, l'apertura della sede dovrà essere comunicata all'amministrazione regionale entro e non oltre 30 giorni dalla concessione provvisoria dell'agevolazione a pena di revoca.







¹Fatte salve le imitazioni di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/13.



ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale ed innovazione tecnologica

- non essere beneficiarie, per la stessa iniziativa, di altri contributi pubblici per le spese oggetto dell'agevolazione;
- non trovarsi in una situazione di impresa in difficoltà, come definita dal Regolamento (UE) n. 651/2014.
- 4.Le condizioni di ammissibilità disciplinate dal presente articolo devono sussistere fino alla definitiva conclusione delle iniziative ammesse ad agevolazione ed in ogni caso fino alla data di pagamento del saldo finale.

ART. 5 - Piano di internazionalizzazione

- 1. Il piano favorisce percorsi di internazionalizzazione che possono aumentare la competitività sul mercato delle imprese nei mercati esteri.
- 2. Il piano, redatto secondo lo schema fornito dall'Amministrazione Regionale (Piano di internazionalizzazione Allegato A) definisce chiaramente un percorso strutturato di internazionalizzazione e prevede un insieme articolato e finalizzato di azioni rivolte alla penetrazione dell'impresa beneficiaria nei mercati esteri. Tali azioni devono essere individuate attraverso l'utilizzo del "Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna" approvato con Determinazione del Direttore del Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale ed innovazione tecnologica dell'Assessorato dell'Industria prot. n. 8731 rep. n. 116 del 14 marzo 2016, integrato con D.D.S. prot. n. 25641 rep. n. 360 del 3 agosto 2016, aggiornato con D.D.S. prot. n. 46050 rep. n. 866 del 13 dicembre 2018.
- 3. Per ciascuna azione devono essere indicate le singole attività, gli elaborati prodotti, i tempi di realizzazione e i costi utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione Regionale (Piano di lavoro - Allegato C).
- 4. Il piano deve essere coerente con le finalità e le strategie di sviluppo di medio termine dell'impresa e illustrare gli obiettivi e le azioni che si intendono sviluppare realisticamente nell'arco temporale a cui il piano si riferisce. Le attività da realizzare devono avere natura promozionale, di studio o di consulenza, tese alla penetrazione commerciale, alla realizzazione di un processo di qualità, alla partecipazione a fiere, eventi e road show, all'organizzazione e realizzazione di educational tour. Per la realizzazione del piano e dei suoi obiettivi di sviluppo, l'impresa può dotarsi di un Export Manager.
- 5. Il piano deve avere un valore compreso tra 15.000 e 150.000 Euro, dato dalla somma delle spese ammissibili di cui al successivo articolo 6.
- 6. Il piano si intende avviato dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni, salvo diversa comunicazione da parte del beneficiario.
- 7. Il piano deve essere realizzato entro 18 mesi dall'avvio dei lavori (per "avvio dei lavori" si intende data di ricevimento del provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni oppure la data del primo dei titoli di spesa ammissibile a partire dalla domanda di accesso), salvo eventuali proroghe da concedersi per comprovati motivi da parte dell'Assessorato dell'Industria.

Il piano dovrà essere improrogabilmente realizzato e rendicontato entro e non oltre il 31 dicembre 2022.









ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale ed innovazione tecnologica

8. Eventuali variazioni rispetto al piano approvato devono essere comunicate preventivamente per iscritto dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria e devono essere autorizzate dall'Assessorato dell'Industria.

ART. 6 - Spese Ammissibili

- 1. Tutte le spese devono essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda di accesso all'avviso.
- 2. Le tipologie di spese ammissibili si suddividono in servizi consulenziali, partecipazione a fiere e organizzazione di educational tour, individuati sulla base delle voci e dei massimali previsti dal Catalogo dei servizi sopracitato, e in altre spese ammissibili (spese di trasferta e costi di realizzazione delle attività di comunicazione) come riportate sinteticamente nella seguente tabella:

Spese ammissibili	Reg. 651/2014		Reg. 1407/2013
	Art. 18	Art. 19	"De minimis"
A. Servizi di consulenza prestati da fornitori esterni ³	Ammessa	Non ammessa	Ammessa
B. Locazione, installazione e gestione stand per partecipazione a fiere e/o a eventi collaterali alle fiere	Non ammessa	Ammessa	Ammessa
C. Spese di trasferta qualora collegate ad eventi istituzionali inseriti nei calendari della Regione, del MISE o dell'ICE	Non ammessa	Non ammessa	Ammessa
D. Spese per la realizzazione di educational tour, realizzazione campagne e strumenti promozionali	Non ammessa	Non ammessa	Ammessa

- 3. Nel caso l'impresa opti per l'utilizzo del Reg (UE) n. 1407/13 le spese sono ammissibili con le seguenti percentuali:
 - spese di trasferta (viaggio e alloggio) per la partecipazione a fiere o eventi istituzionali inseriti nei calendari della Regione, del MISE o dell'ICE nei limiti del 5% del valore totale del piano ammesso;
 - spese per la realizzazione di educational tour nei limiti del 20% del valore totale del piano ammesso;

³I servizi di consulenza non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come spese di pubblicità, spese per ordinarie prestazioni rese da studi legali, per la consulenza fiscale ordinaria, per l'assistenza contabile o di altro tipo collegata agli adempimenti previsti dalla vigente normativa civilistica, fiscale, ambientale, sanitaria, ecc.









ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale ed innovazione tecnologica

- spese per la realizzazione di campagne e strumenti promozionali (incluso l'acquisto di spazi pubblicitari on line e off line) nei limiti del 40% del totale del piano ammesso.
- 4. Non sono considerate ammissibili le spese relative a:
 - formazione del personale;
 - rimborsi spese (vitto, alloggio, trasferimenti) al di fuori di quanto specificato nel punto 3;
 - imposte, tasse, interessi passivi, spese notarili ed oneri accessori;
 - servizi realizzati mediante commesse interne o oggetto di autofatturazione;
 - servizi per i quali si è già usufruito, a qualsiasi altro titolo, di altra agevolazione pubblica.
- 5. Tutte le spese sono da considerarsi IVA esclusa.
- 6. I servizi di consulenza devono essere erogati da consulenti singoli o società di consulenza in possesso di comprovata esperienza, nelle tematiche legate all'internazionalizzazione, che non abbiano alcuna situazione di incompatibilità⁴ con l'impresa beneficiaria. Ai fini istruttori, per assicurare la qualità del servizio, il fornitore dovrà autocertificare, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. il proprio curriculum, evidenziando l'esperienza maturata e descrivendo l'attività svolta, che deve essere dello stesso tipo e/o similare a quella richiesta dall'impresa richiedente le agevolazioni.
- 7. È fatto obbligo al fornitore dei servizi di consulenza di cui alla lettera A del precedente comma 1, realizzare i predetti utilizzando la propria struttura organizzativa, senza esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altre imprese di consulenza attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stato incaricato.
- 8. L'eventuale sostituzione del fornitore dei servizi dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Assessorato dell'Industria; il nuovo soggetto incaricato dovrà possedere gli stessi requisiti professionali, di competenza e di indipendenza del fornitore sostituito.

ART. 7 - Forma e intensità dell'aiuto

- 1. Gli aiuti sono concessi nella forma di sovvenzione a copertura parziale delle spese ritenute ammissibili a seguito dell'attività istruttoria e della successiva concessione provvisoria del contributo.
- 2. L'intensità dell'aiuto, calcolata sulle spese ammissibili, è così determinata:
 - Utilizzo Reg. (UE) n. 651/2014 artt. 18 e 19 fino al 50%;
 - Utilizzo Reg. (UE) n. 1407/2013 fino al 75%.

⁴In particolare, il fornitore non deve aver alcun tipo di partecipazione a livello societario nella impresa beneficiaria; non deve avere nessun tipo di rapporto di associazione, controllo o collegamento, così come definiti ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014 e dell'art. 2359 del Codice Civile nella impresa beneficiaria; non deve avere nessun tipo di rapporto di parentela e/o affinità fino al terzo grado con i titolari/soci e/o componenti l'organo di amministrazione o di controllo nella impresa beneficiaria; non deve rivestire il ruolo di amministratore, socio o dipendente nell'impresa beneficiaria; non deve trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità con il management dell'impresa beneficiaria, ai sensi e in analogia con quanto previsto dall'art. 51 c.p.c.









ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale ed innovazione tecnologica

- 3. Nel caso in cui l'impresa decida di optare per il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», deve rilasciare al momento della presentazione della domanda di agevolazione una dichiarazione attestante che gli aiuti complessivi in de minimis già ottenuti o richiesti negli ultimi due esercizi finanziari e nell'esercizio finanziario in corso, incluso il contributo richiesto con le presenti Disposizioni, non superano i massimali previsti dal comma 2 dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (massimo Euro 200.000,00).
- 4. Gli aiuti concessi ai sensi delle presenti Disposizioni non potranno essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione alle stesse spese ammissibili.

ART. 8 - Verifica di ammissibilità

- 1. Per ciascuna domanda di accesso l'Assessorato dell'Industria effettua la verifica di ammissibilità, sulla base dei seguenti criteri:
 - ammissibilità dell'impresa con riferimento ai requisiti di cui al precedente art. 4;
 - completezza della documentazione: la domanda deve essere presentata completa di tutta la documentazione indicata al successivo art. 10. E' ammessa una sola integrazione e in tal caso la data presa in considerazione è quella di completamento e di perfezionamento di tutta la documentazione.

ART. 9 - Criteri di valutazione

- 1. Le domande che hanno superato positivamente la fase di verifica di ammissibilità sono sottoposte alla valutazione tecnico economica del piano.
- 2. La valutazione viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:
 - coerenza della proposta con il Programma regionale triennale per l'internazionalizzazione;
 - coerenza della proposta rispetto ai criteri di selezione dell'Azione 3.4.1 del POR FESR Sardegna 2014/2020;
 - sostenibilità economico-finanziaria del piano presentato;
 - qualità progettuale del piano (sostenibilità e potenzialità di internazionalizzazione della proposta e relativo impatto sulla capacità di apertura verso i mercati esteri; presenza nel piano del servizio di export manager);
 - sostenibilità economica e finanziaria del piano, con particolare riferimento all'equilibrio e alla coerenza nella composizione interna delle azioni, ai ricavi previsionali e costi gestionali.
- 3. Qualora il piano presentato sia stato realizzato all'interno delle attività di formazione e affiancamento dell'EXPORT LAB Sardegna, promosso dall'Assessorato in collaborazione con ICE, verrà attribuita una premialità pari a 10 punti.
- 4. Il punteggio è determinato sulla base dei criteri e dei parametri di valutazione indicati nella seguente griglia di valutazione:









ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale ed innovazione tecnologica

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
- Coerenza della proposta con il Programma regionale triennale per l'internazionalizzazione: http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c= 27&c1=1241&id=49060	 Focalizzazione degli interventi del piano nelle macroaree⁵ e nei paesi obiettivo individuati nel Programma regionale triennale per l'internazionalizzazione. 	Fino a 10:
- Coerenza della proposta rispetto ai criteri di selezione dell'Azione 3.4.1 del POR FESR Sardegna 2014/2020	 Capacità di contribuire alla realizzazione di investimenti in grado di produrre dinamiche positive del valore aggiunto e dell'occupazione, (fino a punti 5) Capacità dell'operazione di favorire l'integrazione del mainstreaming di genere in azienda e/o dei processi di responsabilità sociale nell'impresa (fino a punti 5) Capacità dell'operazione di contribuire alle finalità e alle aree di specializzazione tecnologica individuate nella Strategia regionale di Specializzazione Intelligente (S3) (fino a punti 5) Adesione delle imprese a sistemi di gestione ambientale e/o dell'energia (ISO 14001, EMAS, ISO 50001) e/o possesso della certificazione ambientale di prodotto (Ecolabel, Dichiarazione ambientale di prodotto, DAP/EPD, etc.) (fino a punti 5) 	Fino a 20 Punteggio minimo ai fini dell'ammissibilità: 10 punti su 20
- Sostenibilità economico-finanziaria delle imprese in relazione al piano presentato	- Fatturato annuo del soggetto proponente ⁶ in riferimento al totale del piano ammesso	Fino a 10

⁵ Si precisa che viene attribuito il punteggio alto (da 8 a 10) se le azioni previste sono focalizzate ad aumentare le esportazioni in uno o più paesi obiettivo individuati dal "Programma regionale triennale per l'internazionalizzazione". I paesi obiettivo individuati sono: Francia, Germania, Spagna, Russia, Bielorussia, Kazakhistan, Brasile, Messico, Emirati Arabi Uniti, Qatar,Oman, Bahrein, Giappone, Cina, USA, Tunisia, Marocco, Algeria, Israele e Senegal.

Viene attribuito un punteggio medio (da 4 a 7) se le azioni previste sono focalizzate ad aumentare le esportazioni in uno o più delle macroaree individuate nel "Programma regionale triennale per l'internazionalizzazione", ovvero: area Euro, Europa orientale, America latina, Penisola araba, Asia orientale, nord America, area del Mediterraneo, Africa subsahariana.

Ai fini delle presenti Disposizioni, per Area Euro si intende l'intera Europa.









ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale ed innovazione tecnologica

- Qualità progettuale del piano (sostenibilità e potenzialità di internazionalizzazione della proposta e relativo impatto sulla capacità di apertura verso i mercati esteri dell'impresa, presenza nel piano di alcuni servizi strategici individuati dalle procedure attuative)

- Ampiezza, adeguatezza ed estensione del percorso di internazionalizzazione7 (fino a punti 20)
- Coerenza della scelta dei mercati e delle azioni promozionali e/o commerciali rispetto ai prodotti/servizi offerti dall' impresa (fino a punti 15);
- Presenza e attivazione nel piano del servizio di Export management (punti
- piano - Realizzazione del all'interno dell'iniziativa Export LAB Sardegna (punti 10)
- Capacità ed esperienza dei consulenti / società di consulenza scelti dall' impresa proponente8 rispetto agli obiettivi del progetto e alle attività previste (punti 5)

Fino a 60 Punteggio minimo ai fini dell'ammissibilità: 40 punti su 60

- **TOTALE** 100
- 4. Il punteggio complessivo sarà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti su ciascun parametro, per ciascun criterio di valutazione.
- 5. Relativamente al criterio "Coerenza della proposta rispetto ai criteri di selezione della Azione 3.4.1 del POR FESR Sardegna 2014/2020" ciascun piano, ai fini dell'ammissibilità, deve raggiungere un punteggio minimo pari a 10 punti.
- 6. Relativamente al criterio "Qualità progettuale del piano" ciascun piano, ai fini dell'ammissibilità, deve raggiungere un punteggio minimo pari a 40 punti.
- 7. Non saranno in ogni caso ammessi a finanziamento i piani che conseguiranno un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di accesso di 60 punti.

Viene attribuito un punteggio basso (da 0 a 3) se le azioni previste sono focalizzate ad aumentare le esportazioni in uno o più paesi non compresi tra i paesi obiettivo e non rientranti nelle macroaree individuate dal "Programma regionale triennale per l'internazionalizzazione".

⁸ Sulla base del CV allegati alla domanda







⁶ Si precisa che il fatturato preso in considerazione sarà quello dichiarato nell'ultimo bilancio. Verrà attribuito un punteggio alto (10) qualora il fatturato sia superiore a tre volte l'importo complessivo del piano ammesso; verrà attribuito un punteggio medio (5) qualora il fatturato sia compreso tra il triplo e il doppio del valore del piano ammesso; verrà attribuito un punteggio basso (2) qualora il fatturato sia inferiore al doppio del piano ammesso verrà attribuito un punteggio pari a 0 qualora il fatturato sia di importo pari o inferiore al piano ammesso;

⁷ Inteso come tipologia e pertinenza dei servizi richiesti e degli eventi pianificati; coerenza con le capacità tecnico-organizzative e con l'esperienza dell'impresa; varietà e sinergie fra le tipologie di azioni e di spesa



ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale ed innovazione tecnologica

ART. 10 - Procedure per la Presentazione, Valutazione e Selezione

- 1. La domanda di accesso deve essere presentata dall'impresa proponente a partire dalle ore 12.00 del 15 gennaio 2020 e fino alle ore 12.00 del 15 aprile 2020.
- 2. Gli aiuti sono concessi sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. Le domande di accesso verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione nei limiti della disponibilità finanziaria stanziata. L'Assessorato dell'Industria comunicherà tempestivamente l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e il blocco delle procedure per la presentazione della domanda.
- 3. L'impresa di cui al precedente art. 4 presenta la domanda di accesso compilando l'apposito modulo elettronico disponibile nella piattaforma informatica unica reperibile al seguente link: http://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml
- 4. Una volta concluso il procedimento di compilazione del modulo elettronico, il sistema consente la stampa della domanda che deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, ricaricata a sistema e trasmessa telematicamente. Il sistema invia la notifica di avvenuta trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di compilazione della domanda.
- 5. Le domande compilate e pervenute senza l'ausilio della piattaforma informatica unica e in difformità alle modalità di cui al punto 1 e 3 saranno dichiarate irricevibili.
- 6. L'impresa richiedente deve allegare, per il tramite della piattaforma informatica unica per la presentazione della domanda, i seguenti documenti, in assenza dei quali non sarà possibile procedere all'attività di valutazione:
 - piano di internazionalizzazione e scheda profilo dell'impresa redatto secondo lo schema fornito dall'Amministrazione regionale (Allegato A);
 - dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 rilasciate dal legale rappresentante dell'impresa relativa al possesso dei requisiti previsti dalle presenti Disposizioni (Allegato B);
 - piani di lavoro dei singoli servizi previsti nel piano di internazionalizzazione, redatti dai fornitori dei servizi secondo lo schema fornito dall'Amministrazione regionale comprensivi dei c.v. firmati (Allegato C);
 - copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda;
 - attestazione avvenuto pagamento dell'imposta di bollo.
- 7. Qualora la domanda sia priva di uno degli allegati sopraelencati non è considerata completa. In tal caso l'Assessorato, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, ne richiede l'integrazione con specifica nota.
- 8. L'impresa è tenuta ad adempiere alla richiesta entro i successivi 10 giorni. Le domande risultate incomplete oltre detto termine si intendono a tutti gli effetti decadute. L'Assessorato dell'Industria provvede a dare comunicazione dell'avvenuta archiviazione all'impresa richiedente.









ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale ed innovazione tecnologica

- Le domande che hanno superato positivamente la fase di verifica di ammissibilità sono sottoposte alla valutazione tecnico economica del piano, sulla base dei criteri di valutazione di cui al precedente art.
 9.
- 10. Nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, l'Assessorato dell'Industria comunica l'esito dell'istruttoria e della valutazione all'impresa richiedente. Per le domande definite con esito positivo viene indicato l'importo degli aiuti concedibili a fronte del piano ritenuto ammissibile, oltre che le eventuali prescrizioni istruttorie. Per le domande definite con esito negativo sono comunicate le motivazioni su cui si fonda l'esito istruttorio. Al termine della procedura di cui sopra, l'Assessorato dell'Industria emette il provvedimento di concessione provvisoria del contributo fino all'esaurimento delle risorse disponibili e lo trasmette all'impresa beneficiaria, previa acquisizione dell'atto di adesione e del disciplinare, sottoscritti dal beneficiario.
- 11. Ai sensi dell'art. 115 del Reg (UE) n. 1303/2013, l'elenco delle MPMI beneficiarie sarà pubblicato nel sito internet dell'Amministrazione regionale.

ART. 11 - Realizzazione dei Piani di internazionalizzazione

- 1. A seguito dell'effettiva realizzazione del piano approvato, e comunque entro tre mesi dalla conclusione dei termini stabiliti per la realizzazione del piano, il beneficiario deve inviare all'Assessorato dell'Industria tutta la documentazione inerente la rendicontazione delle spese effettuate, accompagnata da una relazione descrittiva finale sul piano oggetto dell'agevolazione, nonché da una relazione per ogni singolo servizio realizzato. Tutta la modulistica necessaria per la rendicontazione delle spese viene messa a disposizione nell'apposita sezione "Rendicontazione delle spese" della piattaforma informatica unica.
- 2. La documentazione comprende:
 - a) l'elenco delle fatture o altra documentazione fiscale o equivalente relativa alle spese sostenute con indicazione del fornitore, imponibile e oggetto, data e modalità di pagamento ivi inclusi gli estremi delle fatture o documenti equipollenti;
 - b) le fatture o altra documentazione fiscale o equivalente in originale quietanzata, con allegata copia del bonifico o di altro titolo attestante la tracciabilità del pagamento. Saranno esclusi dalle agevolazioni i pagamenti riguardanti spese di importo inferiore a 50 euro e /o spese pagate in contanti e spese che risultino regolate mediante compensazioni di qualsiasi genere.
 - Le fatture o la documentazione fiscale o equivalente, per essere ritenuta ammissibile, deve indicare il dettaglio delle singole voci di spesa.

Sull'originale dei documenti deve essere apposto la seguente dicitura: "Intervento finanziato con risorse POR FESR 2014 - 2020 - Azione 3.4.1 - "Promozione nei mercati esteri delle MPMI in forma singola" - CUP ______ importo € ______ (specificando l'importo portato a rendicontazione).

Il codice CUP viene fornito in occasione della trasmissione della concessione provvisoria delle agevolazioni dall'Assessorato dell'Industria;









ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale ed innovazione tecnologica

- c) la "dichiarazione di spesa e attestazione di responsabilità del beneficiario degli aiuti" redatta sulla base del modello che sarà reso disponibile nell'apposita sezione "Rendicontazione delle spese" della piattaforma informatica unica;
- d) relazione finale del piano di internazionalizzazione realizzato;
- e) relazione su ogni singolo servizio realizzato.
- 3. L'Assessorato dell'Industria può richiedere integrazioni e chiarimenti che devono essere trasmessi entro i successivi 15 giorni decorrenti dalla richiesta.
- 4. La rimodulazione delle spese eventualmente apportata al piano approvato e/o la diminuzione delle stesse al di sotto della soglia di accesso di Euro 15.000,00, deve essere autorizzata dall'Assessorato dell'Industria. Sono considerate ammissibili le rimodulazioni di spesa tra macrovoci, di cui alla tabella dell'art. 6 comma 2, che non alterino la coerenza del piano ammesso, nei limiti del 10% del piano stesso. Non sono ammesse modifiche sostanziali del piano, pena la revoca delle agevolazioni concesse.
- 5. L'impresa beneficiaria deve comunicare preventivamente all'Assessorato dell'Industria le date di svolgimento degli eventi previsti nel piano, per consentire l'eventuale partecipazione istituzionale della Regione o di soggetti da essa delegati.

ART. 12 - Erogazione dell'aiuto

- 1. L'erogazione dell'aiuto avviene sulla base degli stati di avanzamento delle attività, in misura non superiore a due, su richiesta dell'impresa beneficiaria con esclusivo riferimento ai soli servizi completati e a seguito di corretta rendicontazione delle spese.
- 2. La prima erogazione dell'aiuto, a richiesta, può essere svincolata dall'avanzamento del piano ed essere concessa a titolo di anticipazione, in misura non superiore al 40%, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore dell'Assessorato dell'Industria secondo lo schema messo a disposizione nella sezione del sito istituzionale. Tale fideiussione deve essere rilasciata da un istituto di credito autorizzato dalla Banca d'Italia, da una primaria compagnia assicurativa con regolare iscrizione all'albo IVASS o da una società finanziaria iscritta all'elenco speciale ex art. 107 del D. Lgs. n. 385/93 presso la Banca d'Italia.
- 3. A seguito delle valutazioni istruttorie finali, in ordine alla corretta realizzazione del piano approvato, l'Assessorato dell'Industria emette il provvedimento di concessione definitiva dell'aiuto ed eroga la seconda ed ultima tranche del contributo spettante.
- 4. L'erogazione dell'aiuto è subordinata alla persistenza dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente art. 4 e alla presentazione della dichiarazione da parte del rappresentante legale dell'impresa beneficiaria di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (obbligo c.d. Deggendorf).
- 5. La rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del piano deve essere caricata, pena l'inammissibilità delle stesse, sulla piattaforma informatica unica (SIPES). Inoltre dovrà effettuarsi









ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale ed innovazione tecnologica

l'inserimento delle spese (fatture, parcelle, buste paga) e correlati pagamenti (bonifici) direttamente nel sistema gestionale e informativo denominato SMEC – Sistema di Monitoraggio e Controllo - della Regione Sardegna (https://smec.regione.sardegna.it/login.htm).

ART. 13 - Monitoraggio e Controlli

1. L'Assessorato dell'Industria, o altri organi dell'Amministrazione regionale e le Istituzioni comunitarie e nazionali, direttamente o attraverso i propri delegati, possono effettuare controlli documentali presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei singoli interventi e delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle presenti Disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese beneficiarie. Possono, inoltre, visionare in ogni momento, anche successivo alla fine del presente intervento, la documentazione originale delle spese sostenute, che deve essere conservata obbligatoriamente dal beneficiario per i tre anni successivi alla data di erogazione del saldo del contributo spettante.

ART. 14 - Revoca

- 1. Gli aiuti sono revocati, con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea vigente alla data di emissione dello stesso provvedimento di revoca, nel caso in cui:
 - il piano non venga ultimato entro 18 mesi dall'avvio dei lavori, come indicato nell'art. 5 par. 7, salvo eventuale proroga da concedersi per comprovati motivi da parte dell'Assessorato dell'Industria;
 - Il piano non venga realizzato e rendicontato entro il 31 dicembre 2022;
 - non sia stata presentata la rendicontazione delle spese entro i tre mesi successivi alla conclusione del piano, salvo eventuale proroga da concedersi per comprovati motivi da parte dell'Assessorato dell'Industria;
 - non vengano applicate le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro nei confronti dei lavoratori dipendenti;
 - nel caso di imprese prive di sede operativa in Sardegna, questa non venga aperta entro 30 giorni dalla concessione provvisoria dell'agevolazione;
 - l'impresa beneficiaria abbia un procedimento di recupero pendente per aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea e per i quali la medesima ha ordinato il recupero (obbligo c.d. Deggendorf);
 - non venga indicato nelle pubblicazioni promozionali e informative che il piano è stato realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e del POR FESR 2014- 2020, utilizzando i segni/loghi distintivi previsti dalla relativa normativa comunitaria.
- 2. L'accertamento di eventuali inadempienze su quanto stabilito nella presenti Disposizioni e nel successivo provvedimento di concessione provvisoria degli aiuti, determina la revoca totale o parziale del contributo da parte dell'Assessorato dell'Industria e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi al









ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale ed innovazione tecnologica

tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea vigente alla data di emissione dello stesso provvedimento di revoca.

3. Gli aiuti sono altresì revocati in caso di rinuncia del beneficiario o qualora si accerti che gli stessi sono stati concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti.

ART. 15 - Periodo di validità

1. Le presenti Disposizioni restano in vigore fino al 31 dicembre 2023, termine di scadenza dei Regolamenti comunitari riguardanti la concessione degli aiuti di Stato che sottendono alla concessione delle agevolazioni, fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea.

ART. 16 - Norma finale

- 1. Le presenti Disposizioni sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it) e sono reperibili nell'apposita sezione "Procedimenti/modulistica" presente sulla seguente pagina dedicata all'Assessorato dell'Industria raggiungibile dalla home page del sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna: http://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/industria.
- Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti Disposizioni si rinvia al Regolamento (UE)
 N. 1407/2013, al Regolamento (UE) n. 651/2014, all'art. 25 della Legge regionale 29 maggio 2007, n.
 al Regolamento (CE) n. 1303/2013 e al POR FESR Sardegna 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione europea C (2015) 4926 del 14 luglio 2015 e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 17 - Indicazione del Foro competente

1. Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Cagliari.

ART. 18 - Responsabile del procedimento

 Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica dell'Assessorato dell'Industria della Regione Autonoma della Sardegna.





